

# CONDIZIONI GENERALI

## ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE

Le presenti condizioni generali (di seguito, le «Condizioni generali») comprendono le «Norme generali» (Infra I), le «Norme complementari applicabili alle operazioni a termine, ai prodotti derivati e strutturati» (Infra II) e le «Norme complementari applicabili ai depositi» (Infra III).

Le Condizioni generali regolano i rapporti d'affari fra Banque Syz SA (di seguito la «Banca») e qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un conto presso la Banca, che intrattenga con essa altri rapporti di carattere contrattuale (di seguito il «Cliente») o che sia autorizzata ad agire in qualità di rappresentante o di organo del Cliente.

Le Condizioni generali si applicano altresì a tutti gli eredi, successori legali e cessionari del Cliente. Restano riservati gli accordi e le convenzioni particolari, le condizioni e i regolamenti speciali applicabili a determinate categorie di operazioni, nonché gli usi bancari.

Le «Norme complementari applicabili alle operazioni a termine, segnatamente su opzioni e financial future, e alle operazioni di prestito titoli» e le «Norme complementari applicabili ai depositi» integrano le Norme generali, che disciplinano ogni questione non specificamente trattata nelle Norme complementari. In caso di conflitto tra le Norme generali e le Norme complementari, prevalgono queste ultime. Le Condizioni generali e le altre formule contrattuali sono stabilite in diverse lingue. In caso di divergenze o di difficoltà di interpretazione, la versione francese è giuridicamente vincolante.

## I. NORME GENERALI

### ART. 2 – FIRME E LEGITTIMAZIONE

Le firme comunicate alla Banca sono valide nei confronti della medesima esclusivamente fino a loro revoca o altra modifica notificata per iscritto. La Banca non deve tener conto, in particolare, di eventuali iscrizioni di divergente tenore presso il Registro di Commercio o qualsiasi altro registro o di altre pubblicazioni analoghe in Svizzera o all'estero.

Salvo in caso di colpa grave della Banca, i danni risultanti dalla mancanza di legittimazione o dal mancato rilevamento di dati falsi sono a carico del Cliente.

Il Cliente adotta ogni misura necessaria per assicurarsi che nessun terzo non autorizzato abbia accesso alla sua documentazione bancaria o ai mezzi tecnici d'accesso al suo conto. Il Cliente è tenuto a conservare separatamente i mezzi tecnici d'accesso al suo conto e le password. Il Cliente non è autorizzato a comunicare a terzi le sue password e i suoi codici, che sono strettamente personali.

I medesimi obblighi si impongono ai rappresentanti del Cliente.

### ART. 3 – INCAPACITÀ CIVILE

Il Cliente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché la Banca sia informata di eventuali casi di incapacità civile che lo riguardano. In particolare, il Cliente è tenuto a informare la Banca dell'eventuale incapacità civile del suo rappresentante.

La Banca può, a seconda delle circostanze e del proprio apprezzamento, adottare misure conservative (in particolare di blocco) o, al contrario, non tener conto di una presunta incapacità civile finché non ve ne sia una prova ritenuta sufficiente dalla Banca (in particolare, decisione giudiziaria di messa sotto protezione).

Il danno risultante da incapacità civile del Cliente (persona fisica o giuridica) o del suo rappresentante che non sia stata comunicata alla Banca è a carico del Cliente, salvo in caso di colpa grave della Banca.

### ART. 4 – COMUNICAZIONI DELLA BANCA

Il Cliente indica alla Banca le modalità con cui desidera ricevere comunicazioni da quest'ultima.

Le comunicazioni della Banca sono considerate come debitamente trasmesse al Cliente quando vengono inviate all'ultimo indirizzo di spedizione indicato dal Cliente o messe a disposizione del Cliente tramite la piattaforma di e-banking (Syz Direct). Lo stesso vale nel caso in cui il Cliente abbia richiesto che le comunicazioni della Banca siano indirizzate a un terzo o siano trattenute in fermo banca. Salvo prova contraria a carico del Cliente, le comunicazioni sono considerate come debitamente consegnate alla data su esse riportate. A prescindere dalla modalità di comunicazione scelta dal Cliente, inclusa quella in fermo banca o sulla piattaforma e-banking, questi si impegna a prendere atto nel più breve tempo possibile di ogni comunicazione della Banca e si assume pienamente le conseguenze di una propria mancanza di diligenza al riguardo.

Il Cliente è tenuto a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse alla Banca, in particolare il suo nome, indirizzo di domicilio e, se diverso, indirizzo per la corrispondenza, indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché, se del caso, l'indirizzo e i recapiti del suo rappresentante abilitato a ricevere le comunicazioni per suo conto.

In caso di comunicazione importante o urgente, la Banca ha il diritto, senza averne tuttavia l'obbligo, di mettersi in contatto con il Cliente con qualsiasi mezzo giudicato idoneo (per telefono, per posta, e-mail e/o con ogni

altro mezzo), indipendentemente dalle istruzioni di comunicazione trasmesse dal Cliente alla Banca.

#### **ART. 5 – COMUNICAZIONI DEL CLIENTE**

In assenza di disposizioni contrarie adottate dal Cliente, quest'ultimo può comunicare con la Banca via telefono, fax, posta elettronica e/o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica. La Banca è vincolata esclusivamente dalle comunicazioni inviatele nelle modalità di comunicazione debitamente concordate tra le parti. Questo vale in particolare per le istruzioni di bonifico o gli ordini di borsa.

La Banca si riserva il diritto, senza tuttavia averne l'obbligo, di richiedere indicazioni destinate a verificare l'identità dell'ordinante o di richiedere conferma scritta di qualsiasi istruzione o ordine trasmesso secondo tali modalità. La Banca non incorre in nessuna responsabilità in caso di rifiuto di esecuzione degli ordini impartiti da una persona la cui identità non le appaia stabilita con sufficiente certezza.

#### **ART. 6 – RISCHI INERENTI AI MEZZI DI TRASMISSIONE**

Sarà ad esclusivo carico del Cliente ogni eventuale danno derivante dall'utilizzo di mezzi di trasmissione, quali i servizi postali, il fax, il telefono o la posta elettronica, segnatamente a seguito di errori, ritardi, usurpazione di identità, falsificazione o doppia spedizione, salvo in caso di colpa grave della Banca. **Si attira inoltre l'attenzione del Cliente sui rischi specifici derivanti dall'utilizzo senza adeguata protezione della rete internet**, come in caso di utilizzo di sistemi di posta elettronica privi di criptaggio sufficiente, firma elettronica o connessione elettronica non protetta (in particolare, rischi di danni all'integrità dei messaggi, di contaminazione da parte di virus informatici, di intrusione, di pirateria informatica, di falsificazione dei mezzi di identificazione, di usurpazione di identità mediante phishing).

#### **ART. 7 – VINCOLI DI NATURA LEGALE E NORMATIVA**

Il Cliente prende atto del fatto che, oltre al rispetto del contesto legale e normativo svizzero, la Banca può, ai sensi del proprio obbligo di gestione dei rischi, decidere di conformarsi a requisiti legali o normativi esteri, ad esempio in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, alle sanzioni economiche, agli abusi di mercato, alle questioni fiscali o al controllo in materia di trasferimento di capitali o di valute.

A margine dell'impegno previsto dall'articolo 26 delle presenti Condizioni generali, il Cliente dichiara e garantisce alla Banca che non impartirà alcuna istruzione che possa violare obblighi legali o normativi, svizzeri o esteri.

Per quanto concerne le sanzioni economiche, il Cliente dichiara e garantisce in particolare che né lui, né le persone a lui affiliate, né i suoi attivi sono soggetti a sanzioni economiche svizzere o estere e che le sue istruzioni alla

Banca saranno conformi a tutte le sanzioni economiche svizzere o estere eventualmente applicabili.

Per quanto concerne la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il Cliente dichiara e garantisce che gli attivi depositati presso la Banca hanno origine lecita e non sono utilizzati per il finanziamento del terrorismo. Il Cliente si impegna a fornire senza indugio tutte le informazioni e/o documentazioni che la Banca potrebbe, a propria discrezione, richiedere segnatamente in relazione alla situazione personale – ivi inclusa fiscale – del Cliente, all'origine dei suoi attivi, nonché alle circostanze e alla giustificazione di una particolare transazione.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a rifiutare le istruzioni che, a sua discrezione, potrebbero violare gli obblighi legali e normativi, svizzeri o esteri. Il Cliente autorizza peraltro la Banca ad adottare qualsiasi altra misura che la Banca ritiene, a sua discrezione, necessaria all'adempimento del quadro giuridico o utile alla gestione dei propri rischi, compresa la limitazione o la sospensione dei propri servizi, la segregazione o il blocco degli attivi del Cliente, il rimborso immediato dei crediti pendenti o lo scioglimento della relazione d'affari.

#### **ART. 8 – TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI**

Salvo istruzioni contrarie, gli ordini del Cliente possono essere eseguiti, a discrezione della Banca, su ogni borsa valori o su qualsiasi mercato o piattaforma di negoziazione o nell'ambito di transazioni over-the-counter (mercato OTC).

La Banca ha la facoltà di eseguire gli ordini del Cliente in qualità di intermediario, nel qual caso provvede a tutelare gli interessi del Cliente o della controparte del Cliente e ad applicarli alla propria clientela. Per tutti gli ordini di borsa e quelli trattati su altre piattaforme di negoziazione, la Banca agisce in linea di principio in qualità di intermediario, in nome proprio ma per conto e a rischio del Cliente. Per le transazioni OTC, specificatamente su valute, metalli preziosi o prodotti strutturati, la Banca agisce in linea di principio come controparte del Cliente (e non come intermediario).

**Quando la Banca agisce in qualità di intermediario**, gli esborsi della Banca (intermediazione del corrispondente, spese di trasporto, assicurazione, ecc.) e la commissione di intervento della Banca si aggiungono al prezzo delle transazioni.

La Banca adotta misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli ordini impartiti dal Cliente, in conformità del proprio obbligo di esecuzione ottimale degli ordini. La Banca valuta il carattere favorevole delle condizioni di esecuzione tenendo conto, a seconda del tipo di transazione, dei seguenti criteri principali:

- › il prezzo dello strumento finanziario ed eventuali costi associati all'esecuzione;

- › la portata e la natura dell'ordine;
- › la rapidità e la probabilità di esecuzione;
- › le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- › le caratteristiche dello strumento finanziario;
- › e/o qualsiasi altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine impartito dal Cliente.

La Banca stabilisce in misura ragionevole la ponderazione di tali criteri caso per caso, tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche del Cliente, del tipo di prodotto o di strategia, delle condizioni di mercato vigenti e delle controparti o sedi di esecuzione disponibili al momento della transazione.

Quando le condizioni di mercato lo giustificano o le caratteristiche particolari dell'operazione lo richiedono, la Banca si riserva il diritto di attribuire una priorità maggiore a fattori diversi dal solo prezzo e costo, come la rapidità o la probabilità di esecuzione.

Il Cliente si impegna a rispettare i limiti di posizione imposti dalle borse, dai mercati e dalle piattaforme di negoziazione con riferimento alla sua posizione complessiva, tenendo conto, se del caso, della sua posizione presso altri depositari.

Il Cliente è inoltre tenuto a rispettare gli obblighi regolamentari applicabili alle operazioni che impartisce, segnatamente per quanto riguarda gli obblighi di annuncio in caso di superamento di soglie di partecipazione.

**Nei casi in cui la Banca agisce in qualità di controparte del Cliente,** gli obblighi relativi all'esecuzione ottimale in capo alla Banca non trovano applicazione e il Cliente non può aspettarsi che la Banca agisca nel suo interesse. La Banca non riceve alcuna remunerazione specifica dal Cliente, ma può realizzare un profitto sotto forma di un aumento («mark-up») integrato nel prezzo della transazione conclusa dal Cliente con la Banca, rispetto al prezzo ottenuto dalla Banca presso la o le sue controparti. Il Cliente non avanza alcuna pretesa su tale profitto, che spetta alla Banca.

Il mark-up è determinato caso per caso per ciascuna transazione e può essere applicato in aggiunta a commissioni, spread o altre spese previste o concordate. L'importo esatto varia in funzione del tipo di strumento, della sua complessità, della sua scadenza e delle condizioni di mercato al momento della conclusione della transazione.

Accettando le presenti Condizioni generali, il Cliente riconosce e accetta espressamente che la Banca possa realizzare un siffatto profitto nell'ambito delle transazioni OTC.

Poiché la Banca agisce come controparte del Cliente e non come fornitore di servizi finanziari, il Cliente non può ottenere dalla Banca informazioni specifiche sugli importi

effettivamente percepiti dalla Banca a titolo di mark-up per le transazioni interessate. A titolo informativo, il mark-up massimo per ciascun tipo di transazione è indicato nei tariffari pubblicati dalla Banca.

**Sia che la Banca intervenga in qualità di intermediario che di controparte del Cliente, questi comprende che, nell'esecuzione di un suo ordine, la Banca non ne verifica l'appropriatezza o l'adeguatezza rispetto alla situazione del Cliente. Ciò significa che la Banca (1) non verifica se il Cliente dispone dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per eseguire gli investimenti che ha ordinato e (2) non esamina se tali investimenti siano adatti al profilo di rischio del Cliente, incluse le sue eventuali preferenze ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) che la Banca è tenuta a rilevare unicamente ai fini delle proprie prestazioni di consulenza in materia di investimenti e di gestione discrezionale. Si attira l'attenzione del Cliente sul fatto che il presente avvertimento non viene ripetuto in occasione di ogni suo ordine. Se il Cliente intende usufruire di prestazioni di consulenza in materia di investimenti o di gestione discrezionale da parte della Banca, il Cliente le conferisce mandato scritto in tal senso. In caso contrario, la responsabilità della Banca si limita all'esecuzione propriamente detta delle istruzioni del Cliente.**

#### **ART. 9 – CORRISPONDENTI DELLA BANCA E ALTRI TERZI**

La Banca ricorre regolarmente all'intervento di corrispondenti per l'esecuzione di operazioni su titoli o di bonifici, nonché di banche sub-depositarie per la custodia degli attivi del Cliente, in Svizzera o all'estero. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente solo della cura con cui essa sceglie e istruisce i propri corrispondenti (inclusi i broker e gli altri intermediari di cui la Banca può avvalersi nell'esecuzione degli ordini del Cliente) e le banche sub-depositarie. Restano riservate le disposizioni particolari della Legge federale svizzera sui titoli contabili (LTCo).

**Il Cliente è informato che la Banca, al fine di custodire gli attivi del Cliente, può incaricare delle banche subdepositarie non soggette a sorveglianza all'estero o che hanno sede in una giurisdizione che non offre un livello di sorveglianza adeguato rispetto a quello previsto dalla regolamentazione svizzera. Il Cliente acconsente espressamente che la Banca si avvalga di tali banche sub-depositarie.**

In caso di deposito presso una banca sub-depositaria all'estero, gli attivi del Cliente saranno soggetti alle leggi e agli usi del luogo di deposito. Il Cliente riconosce che, secondo gli usi del mercato e le norme applicabili, potrà perdere il diritto di rivendicare la proprietà degli attivi in questione.

Inoltre, secondo il mercato o la giurisdizione interessati, la Banca può essere tenuta ad aprire un conto segregato a nome del Cliente e/o del beneficiario economico presso

un depositario o una banca sub-depositaria o qualsiasi altro intermediario finanziario, dove sono depositati o registrati gli strumenti finanziari o i titoli. **Il Cliente autorizza la Banca ad aprire tali conti segregati e la istruisce di conseguenza. In tal caso, il Cliente acconsente alla trasmissione dei suoi dati conformemente all'articolo 14 seguente.**

#### **ART. 10 – ERRORI NELL'ESECUZIONE DI UN ORDINE**

In caso di danno dovuto alla mancata esecuzione o all'esecuzione imperfetta di un ordine imputabile a colpa grave della Banca, quest'ultima risponde unicamente della perdita subita direttamente dal Cliente in ragione dell'ordine in esame, ad esclusione di qualsiasi responsabilità per altri danni indiretti o accessori.

La Banca si riserva il diritto di rifiutare l'esecuzione o di soprassedere all'esecuzione di istruzioni illecite, ambigue, mal denominate, imprecise, incomplete, non eseguibili o erronee, nei casi in cui dovesse dubitare dei poteri del committente o qualora l'esecuzione esponesse la Banca a un rischio di credito (ad es. in caso di short selling, di acquisto senza disporre delle liquidità necessarie o di un limite di credito insufficiente) o potrebbe portare la Banca a violare propri obblighi prudenziali, in particolare in materia di fondi propri (limiti di esposizione nei confronti delle controparti della Banca) o di sanzioni economiche svizzere o estere. Il Cliente sopporta da solo i rischi derivanti da tali istruzioni, così come quelli derivanti da assenza di istruzioni o dalla ricezione tardiva di queste ultime da parte della Banca.

La Banca non è altresì tenuta a eseguire ordini relativi a strumenti di investimento riservati a determinate categorie di clienti (ad esempio gli investitori qualificati) oppure che escludano determinate categorie di clienti (per via per esempio del loro domicilio o della loro nazionalità) fintantoché non abbia ricevuto dal Cliente la prova che egli è abilitato a investire nello strumento in questione.

**Il Cliente solleva la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione o di ritardo nell'esecuzione di un'operazione o di un bonifico a seguito di una richiesta di informazioni o di documenti da parte di soggetti terzi implicati nell'esecuzione dell'ordine del Cliente.**

**Il Cliente comprende inoltre che, se il terzo coinvolto nell'esecuzione dell'ordine non ottiene le informazioni richieste, tale terzo può, in virtù delle leggi e delle regolamentazioni locali ad esso applicabili, negare l'investimento e/o esigere la liquidazione di tutti o parte degli investimenti del Cliente e/o negare o sospendere l'esecuzione di un'istruzione. In tal caso, il Cliente solleva altresì la Banca da ogni responsabilità.**

#### **ART. 11 – BONIFICI E ALTRE OPERAZIONI BANCARIE**

In caso di bonifico o di trasferimento di titoli in Svizzera o all'estero, la Banca trasmette alla banca del beneficiario,

ad eventuali banche corrispondenti, ai gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti, nonché ad altri fornitori di servizi, quali SIC (Swiss Interbanking Clearing) o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), la cui sede si trova all'estero, le informazioni richieste dalla normativa e dagli usi applicabili in materia. Si tratta, in generale, del nome, numero di conto e indirizzo del committente, nonché del nome e del numero di conto del beneficiario. La Banca può trasmettere altri dati, quali il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del committente o informazioni relative al beneficiario effettivo (cfr. l'«Informazione dell'Associazione Svizzera dei banchieri (ASB) circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri»). Gli ordini di bonifico o di trasferimento sprovvisti delle indicazioni richieste non potranno essere eseguiti e il Cliente solleva la Banca da qualsivoglia responsabilità in caso di inadempienza o di ritardo di esecuzione dovuto a tale motivo.

#### **ART. 12 – RECLAMO**

Il Cliente è tenuto a verificare il contenuto delle valutazioni, degli estratti conto, degli avvisi e delle altre comunicazioni della Banca. Il Cliente è inoltre tenuto a informare la Banca, senza indebito ritardo, qualora non riceva una comunicazione attesa.

**Il Cliente deve formulare ogni eventuale reclamo per iscritto, non appena il relativo documento gli sarà pervenuto o sarà stato inserito nel suo sistema di posta elettronica, ma entro e non oltre un termine di (30) giorni a decorrere dalla data in cui tali documenti sono stati trasmessi dalla Banca.**

**In assenza di reclamo immediato o entro il termine previsto, l'operazione – o il contenuto della comunicazione – si considera corretto(a) e approvato(a) dal Cliente.**

L'approvazione, sia espressa che tacita, delle stime e degli estratti implica l'approvazione di tutte le voci e menzioni ivi contenute, comprese eventuali riserve della Banca, e, per i saldi debitori, vale come riconoscimento del debito ai sensi della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

#### **ART. 13 – DIRITTO DI PEGNO E COMPENSAZIONE, GARANZIE**

Il Cliente concede alla Banca un diritto di pegno e ritenzione a garanzia di tutti i crediti in capitale, interessi (maturati e futuri), spese e ripetibili, effettivi o condizionali, presenti o futuri, indipendentemente dalla loro esigibilità, scadenza, prescrizione, valuta di denominazione, fondatezza o natura giuridica, che la Banca detiene o potrebbe detenere nei confronti del Cliente in virtù della loro relazione d'affari, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le spese e ripetibili sostenuti dalla Banca nell'ambito del recupero dei propri

crediti (in particolare le spese legali, di esecuzione e di procedimento di esecuzione). Si intendono in particolare come crediti garantiti:

- › i crediti derivanti da obblighi contrattuali assunti dal Cliente nei confronti della Banca (ad esempio, facilitazioni di credito, conti correnti, effetti cambiari, esecuzione di ordini di borsa, pretese derivanti da una garanzia fornita dal Cliente, impegni assunti dalla Banca a favore di terzi su istruzioni del Cliente, ecc.);
- › i crediti derivanti da atti di gestione di affari intrapresi dalla Banca nell'interesse del Cliente durante la relazione o risultanti dalla fine della relazione;
- › i crediti derivanti da un atto illecito del Cliente;
- › i crediti a risarcimento di arricchimento illegittimo a seguito dell'annullamento, di nullità o di revoca di un contratto concluso tra la Banca e il Cliente o di un trasferimento patrimoniale senza giustificato motivo, la cui causa abbia cessato di esistere a seguito di una causa che non si sia realizzata;
- › i crediti a liberazione o riparazione di un pregiudizio che la Banca potrebbe far valere contro il Cliente a seguito dell'esercizio, o della minaccia di esercizio, da parte di un qualsivoglia terzo di un'azione revocatoria («claw back») o di un'altra azione (ad esempio a seguito di una frode) diretta contro la Banca in relazione a valori patrimoniali, titoli, strumenti finanziari o beni accreditati, versati in conto o consegnati dalla Banca al Cliente oppure a un terzo, in nome o per conto del Cliente.

Il diritto di pegno e ritenzione si applica a tutti gli attivi del Cliente, indipendentemente dalla loro natura, che sono o saranno, anche indirettamente, depositati o contabilizzati presso la Banca o presso terzi, ma per conto del Cliente.

Il diritto di pegno conferito dal Cliente a favore della Banca riguarda in particolare i titoli contabili, le cartevalori, i diritti valori, le quote di investimenti collettivi, altri strumenti finanziari, polizze assicurative, metalli preziosi, contanti, banconote, attivi in valuta svizzera o estera e altri beni, merci (fra cui i titoli rappresentativi di merci, quali polizze di carico o certificati di deposito), valori e attivi custoditi in una cassaforte depositata in deposito aperto o chiuso, o che si trovano, al momento o in futuro, in possesso della Banca, direttamente o indirettamente, nonché qualsiasi credito del Cliente verso la Banca o verso terzi.

Inoltre, la sottoscrizione delle Condizioni generali vale anche quale cessione a favore della Banca a titolo di garanzia di tutti i diritti, i crediti e tutte le altre pretese di cui il Cliente è oppure potrà essere titolare nei confronti di terzi, derivanti in particolare da indennizzi assicurativi o di altra natura, in relazione ai titoli contabili, nonché ad altri titoli e strumenti finanziari costituiti in pegno ai sensi delle presenti Condizioni generali.

Il diritto di pegno e la cessione si estendono inoltre a tutti i diritti preferenziali e accessori, maturati o maturandi,

relativi agli attivi costituiti in pegno e ceduti quali, in particolare, dividendi, interessi, diritti di sottoscrizione, diritti d'opzione, nonché a tutti i valori acquisiti in sostituzione di detti attivi costituiti in pegno o ceduti.

Per i crediti non incorporati in cartevalori e i titoli nominativi, la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali vale quale cessione a favore della Banca ai sensi degli articoli 900 cpv. 1 e 901 cpv. 2 del Codice civile svizzero. Le cartelle ipotecarie e gli altri titoli al portatore sono trasferiti alla Banca in piena proprietà a titolo fiduciario.

Il Cliente si impegna irrevocabilmente ad adempiere, a prima richiesta della Banca, tutte le formalità necessarie per la costituzione, il mantenimento e l'esercizio dei diritti conferiti dal presente articolo.

Compete al Cliente adottare ogni misura necessaria alla custodia del valore degli attivi costituiti a garanzia, nonché dei crediti e delle altre pretese cedute in virtù del presente articolo (di seguito le «Garanzie»). Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca, senza tuttavia esservi tenuta, ad adottare di sua iniziativa ogni misura che riterrà opportuna a tale scopo, a spese e rischio del Cliente. In particolare, la Banca ha il diritto di effettuare qualsiasi notifica di cessione, di concludere qualsiasi contratto d'assicurazione, di prendere sotto la sua custodia qualsiasi valore depositato per conto del Cliente presso corrispondenti, di investire qualsiasi liquidità, d'incassare proventi e rimborsi, di esercitare qualsiasi diritto accessorio e di procedere a qualsiasi reinvestimento.

Il Cliente rimane in ogni caso il solo responsabile dell'amministrazione delle Garanzie, in particolare delle iniziative relative alle disdette, alle estrazioni a sorte, ai rimborsi o a qualsiasi altra operazione relativa alle cartevalori, ai diritti valori, ai titoli contabili o agli altri strumenti finanziari costituiti in pegno. La Banca ha tuttavia il diritto di procedere essa stessa a tali iniziative qualora lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi.

Il pegno della Banca ai sensi del presente articolo ha la priorità su qualsiasi altro pegno e/o garanzia eventualmente costituiti dal Cliente a favore di terzi sulle Garanzie.

In caso di costituzione di un nuovo pegno o di una nuova garanzia da parte del Cliente a favore di un terzo, su una Garanzia esistente a favore della Banca o su una garanzia o un pegno a favore di un terzo, la Banca è autorizzata, pur senza esservi tenuta, a informare il beneficiario del nuovo pegno o della nuova garanzia dell'esistenza di pegni o garanzie antecedenti. Al riguardo, il Cliente solleva la Banca dal segreto bancario.

Il valore di copertura delle Garanzie è determinato dalla Banca a sua piena ed esclusiva discrezione, sulla base dei propri calcoli e delle proprie valutazioni. La Banca può, in qualsiasi momento e a sua discrezione, modificare il valore di copertura delle Garanzie senza fornire preventiva comunicazione al Cliente. Ciò vale in particolare per tener conto di fluttuazioni dei mercati finanziari, di oscillazioni

del valore degli attivi interessati e/o, se del caso, della situazione dei relativi emittenti, o per qualsiasi altro motivo. Di conseguenza, la Banca può, ad esempio, decidere di non attribuire, o di non attribuire più, un valore di copertura a determinati attivi.

Se il valore di copertura delle Garanzie subisce una diminuzione o se tale diminuzione sembra imminente secondo l'apprezzamento proprio della Banca, oppure se per una qualsiasi altra ragione la Banca ritiene di non essere più sufficientemente coperta dalle Garanzie, essa potrà in qualsiasi momento, senza tuttavia esservi tenuta e senza doversi attenere ai termini e alle condizioni di esigibilità dei suoi crediti, richiedere al Cliente (i) che le siano fornite, immediatamente o entro un termine da essa liberamente fissato, delle Garanzie supplementari e/o (ii) di effettuare i rimborsi richiesti dalla Banca entro il termine concesso a tal fine. Tale domanda sarà validamente effettuata tramite invio postale, fax, e-mail, telefono o ogni altro mezzo di telecomunicazione. Il Cliente comprende e accetta che il termine entro il quale potrebbe essere chiamato a reagire può essere estremamente breve. Egli deve pertanto essere reperibile in ogni momento e, in caso contrario, si assume la piena responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata disponibilità.

Se il Cliente non ripristina il valore di copertura delle Garanzie o non dà seguito alla richiesta della Banca entro il termine stabilito (richiesta di margine o di rimborso parziale), i crediti della Banca nei confronti del Cliente diventeranno immediatamente esigibili nella loro totalità. Lo stesso dicasi se, per ragioni materiali o giuridiche o per il verificarsi di circostanze straordinarie, la Banca sia impossibilitata ad avvisare il Cliente di un calo del valore delle Garanzie e a trasmettergli una richiesta di rimborso e/o di Garanzie supplementari.

Salvo diverso accordo tra le parti, la Banca si riserva il diritto di considerare i crediti risultanti da un debito sul conto del Cliente come immediatamente esigibili.

In caso di esigibilità dei crediti garantiti, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di realizzare, in tutto o in parte, le Garanzie senza preavviso, salvo eventuali obblighi legali contrari (ad esempio ai sensi della Legge federale sui titoli contabili – LTCO) e senza attenersi alle formalità previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), nell'ordine e nei termini che ritiene opportuni, in borsa, in altra sede di negoziazione, over-the-counter o all'asta oppure, per le Garanzie che hanno un valore di borsa o di mercato, appropriandosi delle Garanzie in questione e imputandone il valore sul credito garantito. Allorché il pegno ha per oggetto titoli contabili, se il Cliente è un investitore qualificato ai sensi della LTCO, rinuncia espressamente ad essere avvisato in caso di realizzazione delle Garanzie.

In ogni caso, la Banca può, a sua discrezione, realizzare le Garanzie o perseguire, di propria iniziativa, il Cliente

avviando un'azione legale ordinaria al fine di far valere le proprie pretese, senza essere tenuta a realizzare le Garanzie costituite a suo favore in via preventiva. Il Cliente dichiara fin da ora di rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi contestazione o escussione (in particolare il beneficio di escussione reale) a tal riguardo.

I proventi della realizzazione delle Garanzie, previa deduzione di tutte le spese, saranno destinati alla riduzione dei crediti della Banca, in capitale, interessi, commissioni, spese e altri oneri accessori. Se le Garanzie assicurano più crediti della Banca, quest'ultima potrà scegliere liberamente l'ordine in cui le Garanzie saranno realizzate e i crediti che saranno ammortizzati in via prioritaria.

La Banca ha il diritto, in qualsiasi momento, di compensare tutti i propri crediti nei confronti del Cliente, quali che siano il fondamento e la natura giuridici, con i crediti che il Cliente ha nei suoi confronti, nonché di compensare fra loro in qualsiasi momento i conti detenuti del Cliente presso la Banca, ivi compreso presso i propri corrispondenti, qualunque sia la loro intestazione e la moneta in cui sono denominati, senza tener conto delle loro scadenze rispettive e a prescindere dall'esigibilità dei crediti della Banca. La compensazione è possibile anche se le prestazioni delle parti non sono identiche, della stessa specie o della stessa natura, se il credito da compensare ha per oggetto la restituzione di una cosa o di qualsiasi diritto valore depositato o accreditato su un conto presso la Banca o i suoi corrispondenti o anche se è gravato da obiezioni o eccezioni.

Il Cliente rimarrà responsabile per ogni credito o diritto non coperto dalla realizzazione delle Garanzie.

La Banca non si assume alcuna responsabilità per il fatto di esercitare, totalmente o parzialmente, oppure di non esercitare affatto, i diritti a essa conferiti dal presente articolo.

La Banca non è tenuta a menzionare sugli estratti conto e deposito, sulle valutazioni di portafoglio, sugli avvisi e su ogni altra comunicazione, l'esistenza di pegni o garanzie su tutti gli attivi del Cliente o parte di essi, indipendentemente dal fatto che i beneficiari siano la Banca o dei terzi. Il Cliente riconosce così che l'assenza di una tale menzione non significa che i suoi attivi non sono oggetto di un pegno o di una garanzia.

In caso di mancato rispetto da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi nei confronti della Banca derivante dal presente articolo, la totalità dei crediti di quest'ultima diverrà immediatamente esigibile.

Il Cliente conferma di aver fornito informazioni complete in relazione alle Garanzie e certifica che esse non sono né saranno gravate da alcun pegno costituito a favore di terzi senza il consenso della Banca. Inoltre, le Garanzie non beneficiano di privilegi o immunità in materia di compensazione, giudizio, esecuzione forzata, sequestro

o altre misure giudiziarie o amministrative. Il Cliente rinuncia preventivamente a invocare qualsiasi privilegio o immunità di tale natura.

#### **ART. 14 – SEGRETO BANCARIO E PROTEZIONE DEI DATI**

Gli organi, i dipendenti, gli ausiliari e i mandatari della Banca sono tenuti a un obbligo di riservatezza (segreto bancario e normativa in materia di protezioni dei dati) in relazione agli affari finanziari e personali del Cliente di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La Banca adotta le misure appropriate per rispettare il segreto bancario e proteggere i dati del Cliente.

**Il Cliente tuttavia solleva la Banca, (compresi i suoi organi, dipendenti, ausiliari e mandatari) da ogni obbligo di riservatezza (tanto per se stesso quanto per le altre persone interessate), nei seguenti casi:**

a) La Banca può essere tenuta a divulgare dati a terzi (comprese altre entità del gruppo Syz) in Svizzera o all'estero, qualora effettui operazioni e fornisca altri servizi per il Cliente, in particolare (i) nel traffico dei pagamenti, (ii) l'acquisto, la ricezione, la consegna e la vendita di strumenti finanziari e altri valori, attraverso piattaforme di negoziazione od over-the-counter, (iii) negli investimenti diretti di tipo private equity o attraverso investimenti collettivi di capitali o altre forme di mezzi d'investimento, (iv) nella detenzione o nella registrazione di titoli e altri valori in Svizzera o all'estero (segnatamente mediante conti segregati, come previsto all'articolo 9 di cui sopra) o (v) nel rilascio di una carta di credito (congiuntamente «l'Operazione»).

Gli obblighi di divulgazione di dati imposti alla Banca in tali situazioni possono derivare da leggi e regolamentazioni svizzere o estere, nonché da disposizioni contrattuali che possono vincolare la Banca alle controparti o agli intermediari che partecipano all'Operazione o anche da pratiche di mercato, in vigore in Svizzera o all'estero, o norme di conformità attuate dalle parti interessate, in particolare in materia di vigilanza dei mercati, di infrastrutture dei mercati finanziari e borsistici, di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o nel contesto di regimi di sanzioni economiche e di embargo.

**I dati (e la relativa documentazione) che potrebbero essere comunicati in tale contesto possono riguardare in particolare (i «Dati»):**

- Dati relativi al Cliente, all'avente diritto economico, ai mandatari, ai rappresentanti del Cliente e alle altre persone coinvolte nella relazione bancaria, nonché al committente e al destinatario di un pagamento o di una transazione (ad es. nome, indirizzo/ sede, cittadinanza e luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, domicilio fiscale, numero di identificazione fiscale [NIF], data e luogo di

nascita e, in caso di società, informazioni sull'attività, la struttura e il capitale, l'Identificativo della persona giuridica [LEI]);

- Dati relativi alla relazione d'affari fra la Banca e il Cliente (ad es. numero(i) di conto, finalità, data di apertura e statuto della relazione, origine dei fondi, importi e tipi di transazione effettuati in passato);
- Dati relativi alle transazioni o alle prestazioni interessate (ad es. finalità e contesto economico della transazione, motivo del pagamento, numero di titoli detenuti a seguito di una transazione).

**Dando istruzione alla Banca di effettuare un'Operazione, il Cliente autorizza la Banca a trasmettere, in Svizzera o all'estero, i Dati, in particolare ai seguenti destinatari (il «Destinatario»):**

- Corrispondenti (ai sensi dell'articolo 9 di cui sopra);
- Intermediari coinvolti nell'esecuzione di una transazione o di un bonifico (banche sub-depositarie, broker, negozianti, ecc.);
- Infrastrutture di mercato (piattaforme di negoziazione, controparti centrali, depositari centrali, sistemi di riferimento centrali o sistemi di pagamento);
- Amministratori di investimenti collettivi di capitali;
- Liquidatori;
- Beneficiario di un pagamento o controparte di una transazione;
- Emittenti e i loro agenti;
- Autorità amministrative e/o fiscali competenti;
- Altri terzi coinvolti.

**La presente autorizzazione vale per qualsiasi Operazione impartita o effettuata per conto del Cliente, senza che sia necessario altro preavviso o consenso preliminare.**

Il Cliente comprende che la trasmissione dei Dati può essere una condizione preliminare e necessaria all'esecuzione dell'Operazione. Il Cliente comprende altresì che la Banca può essere obbligata a trasmettere dei Dati in qualsiasi momento (prima, durante e dopo un investimento).

**Per il resto il Cliente conferma di aver preso conoscenza della «Informazione dell'Associazione Svizzera dei banchieri (ASB) circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri».**

b) Nella misura in cui ciò sia necessario al fine di scambiare informazioni concernenti il Cliente con altre entità del gruppo Syz, in particolare al fine di garantire il rispetto

delle leggi e regolamentazioni applicabili, di permettere la gestione dei rischi, di migliorare i servizi resi al Cliente e di informarlo sui prodotti e servizi proposti dalla Banca o dalle altre entità del gruppo Syz.

c) Se appare probabile che il Cliente debba essere oggetto di una misura di protezione dell'adulto ai sensi degli articoli 360 e seguenti del Codice civile svizzero.

d) Nella misura necessaria alla difesa degli interessi legittimi della Banca, in particolare per consentirle di garantire la propria difesa, di salvaguardare o di far valere i propri diritti nei confronti del Cliente o di terzi e di realizzare delle garanzie, in Svizzera e all'estero (p. es. procedura giudiziaria o amministrativa, accuse pubbliche del Cliente nei confronti della Banca). In ogni caso, la Banca si riserva il diritto di produrre copie dei documenti originali in suo possesso.

e) La Banca può essere condotta a divulgare dati a terzi (ad es. fornitori esterni) in Svizzera o all'estero, nell'ambito dell'organizzazione di eventi, in particolare eventi sociali o promozionali ai quali il Cliente potrebbe partecipare.

f) La Banca può, per mezzo di una delle sue corrispondenti negli Stati Uniti, ricevere una citazione («subpoena») e una richiesta di trasmissione di Dati alle autorità statunitensi (in particolare al Secretary of the Treasury o l'Attorney General degli Stati Uniti d'America), in applicazione di normative straniere alle quali la Banca non è direttamente soggetta (ad esempio il US Anti-Money Laundering Act). I Dati che potrebbero essere trasmessi in tale contesto possono riguardare qualsiasi attivo detenuto dalla Banca per conto dei suoi clienti (tra cui il Cliente) presso banche corrispondenti, nonché qualsiasi conto aperto nei libri della Banca in nome del Cliente o di cui il Cliente sia il beneficiario effettivo. Il Cliente comprende che la Banca può non essere autorizzata ad informarlo dell'esistenza e del contenuto di una tale citazione, né dei Dati trasmessi dalla Banca. Il Cliente autorizza la Banca a trasmettere i Dati alle autorità statunitensi qualora essa dovesse farsi notificare una tale citazione.

Il Cliente è l'unico responsabile di ottenere l'accordo di qualsivoglia terzo interessato dalla trasmissione dei suoi dati (in particolare di qualsivoglia beneficiario effettivo).

Peraltro, Il Cliente riconosce che la legislazione svizzera prevede **deroghe al segreto bancario**. A titolo di esempio, la Banca può essere tenuta a divulgare dati relativi al Cliente, al rapporto che quest'ultimo intrattiene con la Banca e ad eventuali soggetti terzi coinvolti nel rapporto, nei seguenti casi:

› trasmissione di informazioni ad autorità fiscali estere a seguito di una richiesta di assistenza amministrativa o in applicazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni, di cui la Svizzera è parte;

› trasmissione di informazioni su domanda di un'autorità giudiziaria o amministrativa svizzera, nell'ambito di una procedura aperta in Svizzera (ad es. procedura penale, esecuzione, nonché sequestro e indagine di un'autorità di vigilanza) o a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale;

› comunicazione di sospetto all'Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (MROS);

› trasmissione di informazioni su richiesta della FINMA, nell'ambito di una procedura di vigilanza svizzera o di una richiesta di assistenza amministrativa straniera in materia di borsa;

› trasmissione diretta di informazioni da parte della Banca a un'autorità di vigilanza straniera, se consentito dalla legge svizzera;

› dichiarazione a un repertorio centrale in caso di operazioni su strumenti derivati.

La Banca può trattare (p. es. raccogliere, registrare, conservare, utilizzare, modificare, comunicare, archiviare, cancellare e distruggere), con qualsiasi mezzo e procedimento tecnico appropriato, i dati personali, compresi i dati sensibili del Cliente (in particolare relativi a procedimenti o sanzioni penali e amministrative), segnatamente al fine di conformarsi ai propri obblighi legali e normativi, fornire le prestazioni concordate con il Cliente o promuovere i propri servizi. Essa si conforma alla Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD).

Il Cliente è informato del fatto che la Banca non controlla l'utilizzo che il destinatario farà dei dati che gli sono trasmessi dalla Banca.

Si richiama altresì l'attenzione del Cliente sul fatto che lo Stato estero verso il quale avviene la comunicazione di dati non dispone necessariamente di una legislazione che assicura un livello adeguato di protezione e che i dati comunicati all'estero non sono più protetti dalle norme del diritto svizzero relative al segreto bancario e alla protezione dei dati. La regolamentazione straniera può inoltre obbligare le banche, i gestori dei sistemi e di infrastrutture di mercato e qualsiasi altra persona a cui vengono comunicate delle informazioni, a rendere accessibili tali dati ad autorità o a terzi.

Il Cliente accetta peraltro che la comunicazione di informazioni autorizzata dalle presenti Condizioni generali possa avvenire senza che detta comunicazione gli venga previamente notificata e senza che sia necessario un ulteriore consenso relativo ad una particolare operazione.

**La Banca pubblica la propria Informativa sulla protezione dei dati e i principi relativi al trattamento dei dati, nonché il loro aggiornamento sul proprio sito Internet (all'indirizzo [www.syzgroup.com/it/informativa-sulla-protezione-dei-dati](http://www.syzgroup.com/it/informativa-sulla-protezione-dei-dati)). Il Cliente conferma di aver letto e accettato tale po-**

**litica in materia di protezione dei dati. Peraltro, il Cliente conferma di aver trasmesso la politica sulla protezione dei dati della Banca ad ogni terzo (ad es. beneficiario effettivo) dei cui dati la Banca sia venuta a conoscenza nell'ambito della relazione tra la Banca e il Cliente e di aver ottenuto, se del caso, le autorizzazioni necessarie in tale contesto.**

**Il Cliente accetta che la Banca (compresi i suoi organi, dipendenti, ausiliari e mandatari) non possa essere ritenuta responsabile del danno diretto o indiretto causato da o in relazione a una comunicazione di dati effettuata ai sensi del presente articolo 14 delle Condizioni generali e riconosce che ogni responsabilità della Banca a tale riguardo è esclusa.**

#### **ART. 15 – CONTI/STORNI/CARTE DI CREDITO**

La «valuta di riferimento» è la valuta scelta dal Cliente nella richiesta di apertura del conto. Ogni importo ricevuto e ogni trasferimento effettuato dalla Banca in valuta è accreditato o addebitato nella valuta di riferimento, a meno che il Cliente non abbia impartito istruzioni diverse almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettuazione dell'operazione. In tutta la corrispondenza fra la Banca e i suoi Clienti, il termine «franchi» designa, salvo diversa specificazione, i franchi svizzeri.

La Banca procede alla chiusura dei conti a propria discrezione alla fine del trimestre, del semestre o dell'anno. Ogni imposta, onere, tassa, ritenuta dovuti alle autorità svizzere o estere, e ogni spesa sarà a carico del Cliente e la Banca è autorizzata ad addebitarli sul suo conto. Il Cliente ne resta debitore, anche se l'importo non è determinato e/o se il loro pagamento è richiesto solo dopo la chiusura del conto. La Banca non ha alcun obbligo di reclamare per conto del Cliente e/o a suo nome ogni eventuale tassa o altra imposta prelevata in eccesso.

Se il Cliente impartisce uno o più ordini il cui ammontare supera il suo avere disponibile o il credito che gli è stato concesso, la Banca ha il diritto di determinare a propria discrezione quali ordini eseguire integralmente o parzialmente, in quale ordine intende eseguirli e ciò a prescindere sia dalle date che recano i medesimi, sia dal momento in cui la Banca li ha ricevuti.

Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto gli importi o gli attivi accreditati per errore, anche se il saldo del conto è stato oggetto di un riconoscimento esplicito o tacito.

Il Cliente non può opporsi a una pretesa di restituzione della Banca prevalendosi del fatto che ha già disposto dell'importo o dell'attivo accreditati sul suo conto o che poteva credere in buona fede che l'attivo o l'importo gli fossero destinati. Qualsiasi pagamento effettuato dal Cliente è irrevocabile dal momento in cui esso è stato addebitato in conto. La Banca effettua, a spese del Cliente,

i pagamenti derivanti dall'utilizzo di una carta di credito. Le modalità di utilizzazione di tale carta sono rette da disposizioni specifiche e segnatamente dalle condizioni generali dell'emittente della carta di credito. La Banca potrà, in qualsiasi momento e senza doverne indicare i motivi, esigere il blocco o l'annullamento con effetto immediato della carta, in particolare in caso di risoluzione della relazione d'affari tra la Banca e il Cliente. L'annullamento renderà esigibile senza alcuna altra formalità gli importi dovuti dal Cliente a seguito dell'utilizzo della carta di credito.

#### **ART. 16 – AVERI IN VALUTA ESTERA**

Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei Clienti in valuta estera sono detenuti nelle medesime valute a nome della Banca, ma a rischio e pericolo del Cliente, presso i corrispondenti della Banca all'interno o all'esterno della zona monetaria in esame.

Tali attivi possono essere soggetti a imposte, restrizioni di fatto o di diritto, obblighi legali e normativi esteri ed eventuali accordi contrattuali tra la Banca e i suoi corrispondenti. Gli obblighi e le restrizioni sono opponibili al Cliente, che ne sopporta i rischi economici e giuridici.

#### **ART. 17 – CREDITI CONCESSI DALLA BANCA**

La banca potrà concedere al Cliente, a seconda delle sue esigenze, una facilitazione di credito secondo diverse modalità giuridiche accettate dalla Banca, in particolare sotto forma di scoperto su conto corrente o di anticipazione a scadenza fissa, di emissione di garanzie o di *stand-by letter of credit*. Qualsiasi operazione di credito, in ogni sua forma, è retta dalle clausole e condizioni figuranti nelle presenti Condizioni generali, nell'Atto generale di pegno e di cessione e, all'occorrenza, nelle condizioni particolari concordate tra le parti.

Qualsiasi credito accordato dalla Banca genererà un interesse al tasso stabilito dalla Banca stessa. Gli interessi sullo scoperto su conto corrente sono in linea di principio pagabili ogni trimestre dopo la scadenza; gli interessi sulle anticipazioni a scadenza fissa sono pagabili alla scadenza del periodo concordato. In caso di mancato rispetto di una scadenza concordata, la Banca avrà il diritto, salvo eventuale accordo contrario o disposizioni particolari concordate tra le parti, di applicare una maggiorazione degli interessi dovuti, fino al rimborso effettivo, pari a una penalità del 3% annuo sul capitale non rimborsato. Gli interessi non pagati alla scadenza concordata generano essi stessi interessi alle condizioni applicabili agli scoperti in conto corrente. **La Banca si riserva il diritto di trasferire al Cliente qualsiasi aumento dei costi di credito dovuti a modifiche legislative e/o normative, e/o a misure assunte dalla Banca Nazionale Svizzera o da altre autorità, come l'applicazione di riserve minime obbligatorie, l'aumento dei requisiti in materia di fondi propri, del coefficiente di prestito o di liquidità, l'instaurazione di tassi di interesse**

**negativi o l'abbandono di un tasso interbancario di riferimento utilizzato fino ad allora dalla Banca per determinare le condizioni d'interessi applicate al credito.**

In caso di mora nel pagamento di un importo nell'ambito di un credito – sia esso relativo a capitale, interessi, costi o spese – il Cliente è tenuto a corrispondere un interesse moratorio annuo pari all'8%, salvo diverso accordo che preveda un tasso più elevato.

Salvo convenzione particolare, la Banca e il Cliente hanno rispettivamente il diritto di mettere fine al credito nel rispetto di un preavviso di trenta (30) giorni, notificato per iscritto alla controparte. In questo caso, il credito sarà rimborsabile alla scadenza di tale preavviso per gli scoperti su conto corrente e alle rispettive scadenze per le anticipazioni a scadenza fissa. La Banca si riserva tuttavia il diritto di mettere fine con effetto immediato a qualsiasi credito, senza alcun preavviso ma informando il Cliente, qualora si verificano eventi di natura tale da rimettere in questione la capacità di rimborso del Cliente o nel caso in cui il Cliente non rispetti i propri obblighi o vi contravvenga, ivi compreso verso creditori terzi, nonché in caso di decesso del Cliente e in qualsiasi altro caso autorizzato dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la Banca metta fine con effetto immediato al credito, il complesso dei crediti in essere, ivi compresi quelli non arrivati a scadenza, diverranno immediatamente esigibili senza ulteriore preavviso. In caso di disdetta anticipata di un'anticipazione a scadenza fissa che risulti in una perdita di interessi, la Banca potrà addebitare al Cliente una penale di rescissione anticipata.

Gli importi esigibili a fronte del credito dovranno essere trasferiti dal Cliente, alla data corretta di valore e al netto di ogni tassa, detrazione o altra ritenuta, sul conto indicato dalla Banca a tale effetto.

I Clienti mutuatari, se sono più di uno (in particolare in caso di conti cointestati o collettivi) sono solidalmente responsabili, rispettivamente responsabili in maniera indivisa, nei confronti della Banca.

**ART. 18 – EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO**

Il Cliente risponde di qualsiasi danno derivante dalla scomparsa, dall'uso fraudolento o dalla falsificazione di effetti cambiari, assegni e altri mezzi di pagamento, ivi comprese le carte di credito, e ciò anche nel caso in cui egli non abbia commesso nessun errore.

La Banca potrà addebitare sul conto del Cliente gli effetti cambiari, gli assegni e altri titoli analoghi, accreditati o scontati, se i medesimi non sono stati pagati. Fino all'estinzione di un saldo debitore, la Banca conserva nei confronti di ogni obbligato, in virtù di suddetto titolo, il diritto al pagamento dell'importo totale dell'effetto, dell'assegno o di ogni altro titolo analogo, che si tratti di crediti da diritto di cambio o di altre pretese.

**ART. 19 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE AUSILIARIO**

La Banca risponde degli atti del suo personale ausiliario unicamente in caso di colpa grave di quest'ultimo.

**ART. 20 – PARIFICAZIONE DEL SABATO A UN GIORNO FESTIVO**

Nelle relazioni con la Banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.

**ART. 21 – REGISTRAZIONI TELEFONICHE**

Il Cliente riconosce e accetta che le sue conversazioni telefoniche e quelle dei suoi rappresentanti con la Banca possano essere registrate internamente, a titolo di prova o per obblighi legali o regolamentari. Il Cliente è tenuto ad assicurarsi che i suoi rappresentanti o qualsiasi altra persona che possa intervenire nella relazione d'affari sia informata e acconsenta ugualmente alla registrazione delle proprie conversazioni telefoniche con la Banca. La Banca conserverà tali registrazioni per un periodo limitato da essa liberamente determinato, fatto salvo ogni obbligo legale o regolamentare. La Banca si riserva il diritto di presentarle come mezzo di prova in caso di controversia. Il Cliente non può vantare alcun diritto a seguito della mancata registrazione di una conversazione.

**ART. 22 – RICORSO A TERZI E ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ (OUTSOURCING)**

La Banca potrà far ricorso a terzi (ivi compresi entità appartenenti allo stesso gruppo della Banca), in Svizzera o all'estero, al fine di assisterlo nell'esecuzione di ogni prestazione di servizi a favore del Cliente (gestione patrimoniale, esecuzione di ordini o di istruzioni d'investimento del Cliente, custodia degli averi del Cliente). La Banca è responsabile nei confronti del Cliente solo della cura con cui essa sceglie e impartisce istruzioni ai terzi.

La Banca si riserva inoltre il diritto di esternalizzare a fornitori di servizi, in Svizzera o all'estero, anche all'interno del gruppo Syz, integralmente o parzialmente, alcune attività esercitate in relazione ai servizi forniti al Cliente, come il traffico dei pagamenti, la gestione dei rischi, le mansioni di adeguamento alle norme e ai regolamenti (compliance), l'informatica o le attività di amministrazione e trattamento dei titoli (compresi i servizi di informazione agli azionisti nell'ambito dell'esercizio dei diritti relativi ai titoli detenuti dal Cliente).

La Banca può altresì esternalizzare l'hosting, il trattamento e la conservazione di determinati dati personali, o persino sensibili, del Cliente a un fornitore di servizi di hosting di dati in Svizzera o all'estero (cloud).

**Il Cliente acconsente espressamente alla trasmissione, in Svizzera o all'estero, di dati che lo riguardano, che riguardano la sua relazione d'affari con la Banca, inclusi**

**i dati relativi al beneficiario economico degli averi detenuti dal Cliente presso la Banca e/o i dati di terzi coinvolti nella relazione. Se il fornitore della Banca si trova all'estero, il Cliente comprende e accetta che i dati comunicati a detto fornitore non sono più protetti dalle norme legali svizzere relative al segreto bancario e alla protezione dei dati.**

#### **ART. 23 – TARIFFE**

I servizi della Banca sono remunerati in conformità alle tariffe di spese, commissioni e interessi da essa stabilite. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente gli importi relativi a spese, commissioni, diritti di custodia, intermediazioni, onorari e tasse.

La tabella delle commissioni e delle spese che possono essere prelevate dalla Banca o da società affiliate è indicata nei tariffari pubblicati dalla Banca. Il Cliente conferma di averne conoscenza e le accetta espressamente.

**La Banca si riserva il diritto di adeguare in qualsiasi momento, con effetto immediato, le sue tariffe di prestazioni e le sue condizioni di tassi d'interesse,** nonché ripercuotere sul Cliente qualsiasi nuovo costo o aumento di costi esistente, derivante da modifiche legislative, regolamentari o dalla decisione di un'autorità. In tale contesto, la Banca potrà segnatamente decidere, secondo il suo esclusivo apprezzamento, di prelevare interessi negativi sui depositi del Cliente. Il Cliente sarà informato per iscritto, o tramite qualsiasi mezzo considerato idoneo, delle modifiche tariffarie previste.

Eventuali altre spese sostenute dalla Banca per operazioni ordinate dal Cliente o, più in generale, per la fornitura di servizi dalla Banca al Cliente, comprese le spese di mandatarî e altri soggetti terzi di cui la Banca potrebbe avvalersi nell'esecuzione delle prestazioni di servizi concordate con la Banca, sono a carico del Cliente.

#### **ART. 24 – RIMUNERAZIONI E ALTRI VANTAGGI RICEVUTI DA TERZI O VERSATI DA TERZI**

Nell'ambito delle sue attività di gestione, consulenza, acquisto o vendita di strumenti finanziari, nonché di custodia o trasmissione di ordini, la Banca potrà essere indotta a ricevere remunerazioni, commissioni, retrocessioni, provvigioni, ribassi e/o qualsiasi altra forma di vantaggio concessa da terzi, comprese società affiliate («**Prestazioni di terzi**»). La natura, l'importo e il calcolo di tali Prestazioni di terzi dipendono in particolare dal terzo coinvolto, nonché dal tipo, dal volume e dalla frequenza degli investimenti o delle operazioni effettuati(e).

I parametri di calcolo per tali Prestazioni di terzi sono i seguenti:

- › nel caso di **investimenti collettivi, tra lo 0% e lo 0,5% trimestrale (o tra lo 0% e il 2% annuo)** – sotto forma di pagamenti regolari – degli importi investiti nell'investimento collettivo in questione;

- › nel caso di **prodotti strutturati, tra lo 0% e il 3% del prezzo di emissione del prodotto.** In tal caso le Prestazioni di terzi sono addebitate come commissione una tantum al momento dell'acquisto del prodotto da parte del Cliente e possono assumere la forma di uno sconto sul prezzo di emissione, di un rimborso di una parte del prezzo di emissione o di altre commissioni relative alla strutturazione o alla distribuzione del prodotto;

- › nel caso di **investimenti alternativi (hedge fund e private market), tra lo 0% e lo 0,75% trimestrale (o tra lo 0% e il 3% annuo)** – sotto forma di pagamenti regolari – degli importi investiti nello strumento finanziario in questione. La Banca può, inoltre, ricevere, come Prestazioni di terzi, fino al 20% della performance di hedge fund e private market.

In forza di un contratto di consulenza o gestione, l'importo delle Prestazioni di terzi varia a seconda dei tipi di prodotti menzionati qui sopra e delle somme effettivamente investite, nonché in funzione della strategia d'investimento scelta dal Cliente.

A seconda del servizio erogato dalla Banca al Cliente, tali Prestazioni di terzi possono ammontare **tra lo 0% e il 2%** annuo del valore medio annuale degli attivi del Cliente depositati presso la Banca.

A titolo comparativo, le commissioni percepite dalla Banca a titolo di onorari di consulenza o di gestione rappresentano:

- a. per i mandati di consulenza, tra lo 0,3% e l'1,3% annuo sul totale degli averi (cfr. il tariffario pubblicato dalla Banca), escluse le spese minime;
- b. per i mandati di gestione, salvo mandati personalizzati, le spese forfetarie ammontano, a seconda della strategia scelta, tra lo 0,6% e l'1,8% annuo degli attivi gestiti.

Il Cliente conferma di aver preso visione del tariffario della Banca, che riporta esempi concreti del calcolo di tali Prestazioni di terzi, nonché le tariffe dettagliate degli onorari e delle eventuali spese bancarie, di custodia e di negoziazione.

La Banca potrà inoltre essere portata a ricevere Prestazioni di terzi da parte di gestori esterni ad essa affiliati. In tal caso, le Prestazioni di terzi saranno calcolate in funzione della commissione di gestione percepita dal gestore esterno sulla base degli averi del Cliente introdotto dalla Banca. Queste Prestazioni di terzi potranno ammontare fino a un massimo del **25% annuo** – sotto forma di pagamenti regolari – della commissione di gestione prelevata dal gestore esterno.

Il Cliente comprende e accetta che la percezione da parte della Banca di tali Prestazioni di terzi può dare luogo a conflitti d'interesse, nella misura in cui esse siano suscettibili di indurre la Banca a scegliere prodotti

d'investimento o fornitori di servizi con i quali ha concluso un accordo di remunerazione. Tuttavia, la Banca s'impegna ad agire nel migliore interesse del Cliente.

Il Cliente accetta che tali Prestazioni di terzi siano **acquisite dalla Banca a titolo della remunerazione a essa spettante per le prestazioni fornite al Cliente, in aggiunta alle spese prelevate dalla Banca sul conto del Cliente. Il Cliente comprende che tali Prestazioni di terzi gli spettano, ma dichiara di rinunciare, in maniera irrevocabile, a ogni pretesa di restituzione di tali Prestazioni di terzi.** Su richiesta del Cliente, la Banca fornirà a quest'ultimo ogni informazione utile relativa alle Prestazioni di terzi da essa percepite. Il Cliente ha il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni dettagliate sull'importo effettivo delle Prestazioni di terzi percepite dalla Banca ogni anno. La Banca si riserva il diritto di fatturare eventuali richieste di informazioni sulle Prestazioni di terzi ripetute nel corso dello stesso anno civile.

La Banca potrà essere altresì indotta a versare remunerazioni a terzi con cui il Cliente è in relazione e che hanno presentato il Cliente alla Banca, in particolare procuratori di affari e gestori esterni. La remunerazione, che assume la forma di commissioni di procacciamento («finder's fees»), di provvigioni, di sconti e di altri vantaggi, varia in particolare in funzione del valore degli averi del Cliente e/o delle transazioni effettuate nell'ambito del mandato esercitato dal terzo sugli averi del Cliente depositati presso la Banca. Il Cliente conferma di essere stato debitamente informato dal terzo con cui è in relazione della natura, dei parametri di calcolo e, nell'ipotesi di un mandato di gestione, dell'ordine di grandezza delle remunerazioni percepite in rapporto alle masse in gestione. Il Cliente accetta il principio di detti versamenti e rinuncia a far valere qualsivoglia sua pretesa, di natura pecuniaria o di altra natura, nei confronti della Banca. Il Cliente comprende e accetta che deve rivolgersi al terzo con il quale è in relazione per ottenere informazioni aggiuntive su tali remunerazioni e che la Banca non può fornirgli risposte in merito; il Cliente rinuncia a chiedere tali informazioni alla Banca.

#### **ART. 25 – CONFLITTI D'INTERESSE**

Si porta all'attenzione del Cliente che la Banca, in considerazione della natura e dell'estensione delle sue attività, sarà indotta a fornire servizi e consulenza ad altri clienti, i cui interessi potranno entrare in concorrenza o in conflitto con quelli del Cliente. Inoltre, la Banca e sue società controllate, nonché i membri del loro Consiglio di Amministrazione, della loro direzione o del loro personale, potranno avere un interesse proprio in determinate transazioni. La Banca si impegna, applicando idonee misure organizzative, a evitare i conflitti di interesse o a informare il Cliente della loro esistenza e ad assicurarsi che i suoi interessi siano equamente presi in considerazione ogniqualevolta tali conflitti non possano essere evitati.

La Banca potrà in particolare essere portata a proporre al

Cliente degli investimenti in investimenti collettivi interni al gruppo Syz; la Banca potrà altresì offrire al Cliente degli investimenti in veicoli d'investimento (in particolare sotto forma di investimenti collettivi di capitali), con i quali opera sotto mandato, ad esempio in qualità di gestore o distributore e/o di cui è promotrice o fondatrice. Il Cliente comprende e accetta che gli venga proposto questo tipo di investimenti, fermo restando che la Banca rimane tenuta a preservare gli interessi del Cliente.

Nel caso specifico in cui la Banca intervenga in qualità di controparte del Cliente in una transazione (cfr. l'articolo 8 delle Condizioni generali), il Cliente comprende e accetta che i propri interessi sono opposti a quelli della Banca e che non può aspettarsi che la Banca agisca nel suo interesse.

#### **ART. 26 – OBBLIGHI GENERALI DEL CLIENTE E CESSIONE**

**Il Cliente è tenuto a rispettare in ogni momento gli obblighi legali e normativi, svizzeri o esteri, eventualmente applicabili a lui o ai suoi attivi.** Il Cliente si impegna a informare spontaneamente e immediatamente la Banca di ogni modifica dei suoi dati personali (in particolare di ogni modifica riguardante il suo nome o la sua ragione sociale, la sua o le sue nazionalità, il suo indirizzo o il suo paese di domicilio, la sua residenza fiscale e il suo stato civile), dei dati che riguardano l'avente diritto economico e dei dati dei rappresentanti del Cliente.

Il Cliente si impegna parimenti a fornire alla Banca, su richiesta di quest'ultima, ogni informazione e documentazione utile sull'origine degli averi depositati, lo scopo di determinate transazioni e la destinazione degli averi al momento del loro trasferimento in Svizzera o all'estero, al momento dell'avvio della relazione di affari o nel corso di quest'ultima.

Il Cliente si impegna inoltre:

- › a impartire in tempo utile alla Banca istruzioni complete, chiare e precise e in particolare a indicare con esattezza i beneficiari degli ordini di trasferimento, le intestazioni e i numeri dei conti beneficiari, nonché tutte le relative modalità d'esecuzione (numeri IBAN, ecc.); per qualsiasi istruzione relativa al traffico dei pagamenti senza numerario oppure a un atto di disposizioni su titoli contabili, il Cliente riconosce inoltre che le sue istruzioni sono irrevocabili a partire dal momento in cui la Banca avrà addebitato il suo conto, su riserva delle norme del sistema di compensazione, di pagamento o di regolamento delle operazioni su titoli impiegati;
- › su riserva di un accordo particolare con la Banca, a prendere ogni misura destinata a tutelare i diritti legati agli averi depositati presso la Banca, in particolare acquistare, vendere o esercitare diritti di sottoscrizione, d'opzione o di conversione, accettare o rifiutare un'offerta d'acquisto o di permuta, eseguire versamenti supplementari per investimenti non interamente liberati;

Il Cliente s'impegna a informare la Banca del proprio ruolo e delle proprie responsabilità presso tutte le società nei confronti delle quali può essere ritenuto come detentore di informazioni privilegiate. Il Cliente dichiara di astenersi dall'impartire istruzioni d'investimento che potrebbero essere in conflitto con una condizione o una posizione di detentore di informazioni privilegiate.

Il Cliente risponde dei pregiudizi causati alla Banca per qualsiasi inadempimento dei propri obblighi.

Il Cliente riconosce inoltre che la Banca non è tenuta ad agire o a costituirsi parte in procedure giudiziarie, amministrative, civili o penali e/o in procedure arbitrali, dinanzi a qualsiasi autorità, svizzera o estera, allo scopo di rappresentare gli interessi del Cliente, e ciò indipendentemente dalle finalità della procedura, compreso nel caso di azioni per risarcimento dei danni connesse ai titoli detenuti dal Cliente (fallimenti, concordati, liquidazioni, azioni collettive [«class actions»], arbitrati, richieste di risarcimento, azioni legali o altro). Il Cliente è quindi il solo responsabile dell'adozione di tutte le misure da lui ritenute adeguate allo scopo di far valere e tutelare i suoi diritti dinanzi alle autorità competenti in Svizzera o all'estero e dell'acquisizione delle informazioni e della documentazione richieste a questo scopo, in quanto la Banca gli consegnerà eventuali informazioni o documenti da essa ricevute a tale riguardo solo nella misura in cui sarà tenuta a farlo. Lo stesso varrà nei casi in cui la Banca, o un terzo designato dalla Banca, deterrà dei titoli a titolo fiduciario o di «nominee», in nome proprio ma per conto del Cliente.

Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi alcun credito attuale o futuro che detenga nei confronti della Banca, senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto di quest'ultima.

#### **ART. 27 – OBBLIGHI FISCALI DEL CLIENTE**

**Il Cliente riconosce che è sua responsabilità rispettare i propri obblighi fiscali, in particolare i propri obblighi dichiarativi nei confronti delle autorità del/dei Paese/i in cui è tenuto a dichiarare e a pagare le imposte relative agli averi depositati presso la Banca o da essa gestiti. Il Cliente certifica di conformarsi a tutti i propri obblighi fiscali e si impegna a rispettarli in qualsiasi momento. Tali conferme valgono, se del caso, anche per l'avente diritto economico degli averi, dal quale il Cliente si impegna a ottenere le stesse garanzie.**

Si attira inoltre all'attenzione del Cliente sul fatto che la detenzione di determinati attivi potrà avere incidenze fiscali, indipendentemente dal suo luogo di residenza fiscale.

La determinazione del trattamento fiscale degli averi detenuti sul proprio conto, così come il loro impatto sulla propria situazione fiscale globale, spetta esclusivamente al Cliente. La Banca non fornirà alcuna consulenza giuridica

e/o fiscale. Essa invita il Cliente e, tramite quest'ultimo, il beneficiario effettivo, a consultare un avvocato, un fiscalista o qualsiasi altro specialista competente di sua fiducia.

Il non conformarsi del Cliente agli adempimenti fiscali cui è soggetto potranno esporlo, ai sensi della legislazione applicabile del/dei paese/i in cui è tenuto al pagamento delle imposte, a penalità finanziarie e a sanzioni penali.

Si attira l'attenzione del Cliente sul fatto che, in applicazione degli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera, il nome del cointestatario e quello del beneficiario effettivo, il numero d'identificazione fiscale (NIF) nonché l'elenco dettagliato degli averi e dei loro redditi bancari, potranno essere trasmessi, su richiesta o in maniera automatica, alle autorità fiscali straniere.

#### **ART. 28 – INDENNIZZO**

**Il Cliente si impegna a sollevare, garantire e indennizzare la Banca, le sue controllate e qualsiasi terzo fiduciario «nominee», nonché i loro rispettivi impiegati, organi e mandatari (congiuntamente le «Persone Indennizzate») riguardo a ogni responsabilità, pretesa, costo o danno di qualsiasi natura (le «Pretese») a cui le Persone Indennizzate possono essere esposte, direttamente o indirettamente, in relazione a ogni atto od omissione connesso/a al(ai) conto(i) o deposito(i) del Cliente, ivi compresa l'esecuzione e/o la mancata esecuzione di un'istruzione del Cliente, anche in assenza di qualsiasi colpa di quest'ultimo, a meno che la Persona indennizzata sia colpevole di dolo o colpa grave, nel qual caso non è dovuto alcun indennizzo da parte del Cliente.** Il Cliente si impegna parimenti a rimborsare e/o ad anticipare alle Persone Indennizzate, a prima richiesta, tutti gli esborsi e tutte le spese legali da queste ultime sostenute o da sostenere nell'ambito di un processo legato a delle Pretese. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto tutte le somme dovute a una qualsiasi delle Persone Indennizzate relativamente a delle Pretese. Ogni Persona Indennizzata è autorizzata a reclamare personalmente l'esecuzione della presente clausola d'indennizzo, conformemente all'art. 112 del Codice delle obbligazioni. Il Cliente acconsente inoltre alla comunicazione della sua identità e delle informazioni relative al suo(i) conto(i) e/o deposito(i) alle Persone Indennizzate o a terzi nella misura ritenuta utile dalle Persone Indennizzate per tutelarsi dalle Pretese.

#### **ART. 29 – AVERI SENZA CONTATTI O NON RIVENDICATI**

Il Cliente è invitato a prendere ogni disposizione utile ad assicurare il mantenimento di contatti regolari con la Banca, come la nomina di un procuratore o di una persona da contattare. Di conseguenza, è invitato a comunicare alla Banca, immediatamente e per iscritto, ogni cambiamento della propria situazione personale e in particolare ogni cambiamento d'indirizzo.

In caso di interruzione del contatto, il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a intraprendere, o a fare intraprendere da terzi, in Svizzera o all'estero, tutte le iniziative che riterrà necessarie e proporzionate al fine di ristabilire il contatto con il Cliente o i suoi aventi diritto. Le spese derivanti da tali iniziative saranno sostenute dal Cliente o dai suoi aventi diritto.

Il Cliente prende atto del fatto che, qualora il contatto non potesse essere ristabilito, la Banca sarà tenuta a effettuare un annuncio presso l'organismo di ricerca incaricato di centralizzare i dati relativi a questo tipo di averi.

Dieci anni dopo l'ultimo contatto, gli averi saranno considerati come non rivendicati e trattati in conformità con le disposizioni legali svizzere applicabili. **Una nota esplicativa concernente il trattamento degli averi senza contatti o non rivendicati sarà consegnata, su richiesta, al Cliente.**

Le spese, commissioni e onorari della Banca continueranno a essere prelevati sugli averi senza contatti o non rivendicati. Il Cliente sosterrà inoltre le spese derivanti dal trattamento particolare e dalla sorveglianza degli averi senza contatti o non rivendicati.

#### **ART. 30 – MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI**

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali.

**Le modifiche saranno comunicate al Cliente per iscritto, tramite mezzi elettronici o con qualsiasi altro mezzo idoneo e saranno considerati come approvati e opponibili al Cliente, salvo parere scritto contrario del Cliente ricevuto entro un mese.**

#### **ART. 31 – DISDETTA DELLE RELAZIONI D'AFFARI**

La Banca si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento i suoi rapporti d'affari, a propria discrezione, con effetto immediato, senza indicazione dei motivi e in particolare si riserva il diritto di annullare dei crediti già accordati e di esigerne il rimborso senza previa disdetta.

La disdetta dei rapporti contrattuali fra la Banca e il Cliente rende esigibili tutti i crediti della Banca nei riguardi del Cliente, ivi compresi i crediti a termine e soggetti a condizione.

Il Cliente si impegna ad adottare ogni misura utile per saldare il proprio conto e a impartire alla Banca ogni istruzione in tal senso.

**La Banca si riserva tuttavia il diritto di non seguire le istruzioni del Cliente qualora dovesse ritenere, secondo il suo libero apprezzamento, che la loro esecuzione la esponga a un rischio giuridico e/o reputazionale. Per lo stesso motivo, la Banca potrà inoltre opporsi alla consegna del saldo degli averi detenuti sul conto nella forma di prelievo di denaro contante. Il Cliente accetta espressamente tali disposizioni.**

Nel caso in cui il Cliente non impartisca alla Banca, entro il termine stabilito da quest'ultima, le istruzioni necessarie alla chiusura del suo conto, qualora la Banca decida di non rispettare le istruzioni del Cliente in conformità con il paragrafo precedente, o qualora la Banca non riesca a contattare il Cliente, tutti gli averi depositati sul conto potranno essere messi dalla Banca a disposizione del Cliente, secondo le modalità che essa ritiene più appropriate, a spese e a rischio del Cliente. La Banca è in particolare autorizzata, secondo il suo libero apprezzamento, a consegnare fisicamente gli attivi del Cliente o a venderli al prezzo di mercato, al meglio o over-the-counter, e a convertire i proventi di tale vendita in una sola valuta di propria scelta. In vista della chiusura del conto del Cliente, la Banca potrà legittimamente liberarsi dei propri obblighi, segnatamente ricorrendo a un bonifico bancario, o inviando un assegno all'ordine del Cliente all'indirizzo del domicilio di quest'ultimo, anche nel caso in cui il Cliente abbia impartito istruzioni alla Banca di trattenere la sua corrispondenza in fermo banca, o all'occorrenza depositando gli averi del Cliente presso una cassa depositi. La Banca è in tal senso espressamente sollevata dai suoi obblighi in materia di segreto bancario.

Il decesso, la dichiarazione di scomparsa, la perdita dell'esercizio dei diritti civili o il fallimento del Cliente non pongono fine ai rapporti contrattuali tra la Banca e il Cliente che rimangono soggetti alle presenti Condizioni generali.

#### **ART. 32 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Tutte le relazioni del Cliente con la Banca sono sottoposte al diritto svizzero. Il luogo di esecuzione, il foro esecutivo per i Clienti domiciliati all'estero e il foro esclusivo per ogni procedura sono presso la sede della Banca a Ginevra. La Banca ha tuttavia il diritto di promuovere un'azione presso il domicilio del Cliente oppure dinanzi a ogni altro tribunale competente; in tal caso il diritto svizzero rimane applicabile a titolo esclusivo.

## **II. NORME COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI A TERMINE, AI PRODOTTI DERIVATI E STRUTTURATI**

#### **ART. 33 – INDENNIZZO**

Le presenti Norme complementari si applicano alle seguenti operazioni (di seguito le «Operazioni»):

- › Operazioni a termine su qualsiasi tipo di valore, tra cui valori mobiliari, metalli preziosi, materie prime, tassi di cambio, tassi d'interesse, indici, ecc.;
- › Operazioni su opzioni relative a qualsiasi tipo di valore sottostante (valori mobiliari, metalli preziosi, materie prime, tassi di cambio, tassi d'interesse, indici, ecc.), opzioni quotate e warrant, opzioni su future od opzioni «Stillhalter» e qualsiasi altra combinazione possibile di questi strumenti finanziari;

- › Prodotti strutturati o ibridi, quali prodotti a capitale garantito, prodotti di ottimizzazione della performance, prodotti di partecipazione o prodotti d'investimento con debitori di riferimento;
- › Derivati di credito o qualsiasi altro prodotto strutturato di credito.

#### **ART. 34 – VENDITA COPERTA DI OPZIONI E CONTRATTI**

Per ogni vendita di opzioni call coperte, nonché per ogni posizione di vendita su contratti a termine coperti, il Cliente trasferisce alla Banca, a titolo di garanzia, la proprietà dei valori sottostanti o la titolarità dei titoli corrispondenti e autorizza la Banca a trasferire a sua volta al suo corrispondente, o alla stanza di compensazione del mercato interessato, la proprietà dei valori sottostanti o la titolarità dei titoli corrispondenti. Tale trasferimento di proprietà o di titolarità è valido finché la posizione *short call* o long del Cliente è aperta. Inoltre, il Cliente assegna alla Banca il compito di confermare la consegna dei titoli al suo co-contraente in caso d'esercizio dell'opzione o di conclusione fisica del contratto, oppure di accreditare sul conto dell'acquirente il trasferimento dei titoli.

#### **ART. 35 – MARGINE**

La Banca determinerà, a sua discrezione e secondo i propri criteri e calcoli, il margine che essa intende richiedere per tutte le Operazioni (il «Margine»). Il Cliente comprende e accetta che il Margine richiesto per ciascuna Operazione potrà eccedere l'eventuale valore di sostituzione dell'Operazione stessa, poiché comprenderà i margini di sicurezza che la Banca riterrà opportuni in considerazione dei rischi connessi all'Operazione. La Banca può, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, modificare il Margine richiesto senza previa notifica al Cliente.

Il Cliente si impegna a mantenere costantemente sul proprio conto averi liberamente utilizzabili il cui Valore di pegno, determinato dalla Banca (cfr. l'articolo 13 delle Condizioni generali), risulti superiore al Margine richiesto. Il Cliente autorizza la Banca a bloccare i suoi averi nella misura necessaria alla copertura del Margine fino alla conclusione delle Operazioni.

Il Cliente autorizza la Banca a fornire, mediante addebito del suo conto, ogni margine reclamato dai corrispondenti della Banca all'avvio delle Operazioni e in qualsiasi momento nel corso della loro durata.

Quando la Banca ritiene che il Valore di pegno non è più sufficiente a coprire il Margine, essa può:

- › liquidare immediatamente, senza previa notifica al Cliente, qualsiasi Operazione ai sensi dell'articolo 36 delle Condizioni generali; e/o
- › procedere a un richiamo di margine fissando un termine al Cliente entro il quale (i) fornire attivi supplementari a

titolo di garanzia nella forma e per un importo liberamente determinati dalla Banca, (ii) rimborsare uno o più crediti concessi dalla Banca e/o (iii) liquidare le Operazioni al fine di riportare i requisiti di Margine a un livello inferiore al Valore di pegno degli attivi costituiti in pegno.

Il Cliente si impegna a dare seguito ai richiami di margine della Banca nei termini impartiti da quest'ultima. Se il Cliente non dà seguito a un richiamo di margine in modo completo ed entro il termine stabilito, la Banca può, a sua esclusiva discrezione:

- › dichiarare che tutti o parte dei crediti della Banca nei confronti del Cliente (sia in relazione alle Operazioni che per altri motivi) diventano immediatamente esigibili e richiederne il rimborso;
- › liquidare immediatamente qualsiasi Operazione ai sensi dell'articolo 36 delle Condizioni generali; e/o
- › esercitare i propri diritti derivanti dall'articolo 13 delle Condizioni generali e dall'Atto generale di pegno e cessione e, in particolare, realizzare immediatamente tutti o parte degli attivi costituiti in pegno dal Cliente.

La Banca non è tenuta ad agire e ha la facoltà di tollerare che il Margine superi il Valore di pegno e che il Cliente non dia seguito a un richiamo di margine. Il mancato esercizio, o l'esercizio ritardato, da parte della Banca di uno qualsiasi dei propri diritti non costituisce rinuncia a tale diritto. L'esercizio parziale di un diritto da parte della Banca non preclude l'esercizio successivo o integrale dello stesso, né l'esercizio di qualsiasi altro diritto spettante alla Banca. Inoltre, la Banca non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente in seguito al mancato esercizio o all'esercizio ritardato di uno qualsiasi dei diritti della Banca.

#### **ART. 36 – LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CORSO**

Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a liquidare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente e senza essere tenuta a informare previamente il Cliente, le Operazioni in corso nei seguenti casi:

- › valore di pegno degli attivi liberamente disponibili, insufficienti a coprire il Margine richiesto dalla Banca;
- › esecuzione incompleta o fuori termine di un richiamo di margine da parte del Cliente;
- › violazione da parte del Cliente di qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca;
- › risoluzione anticipata di eventuali operazioni di copertura concluse tra la Banca e la(e) sua(e) controparte(i) in relazione alle Operazioni.

Se la Banca procede a una liquidazione delle Operazioni in corso, essa determina un valore di liquidazione delle Operazioni, in franchi svizzeri o in altre valute liberamente determinate dalla Banca. Il valore di liquidazione corrisponde, in linea di principio, al valore di sostituzione delle Operazioni alla data di liquidazione anticipata, tenuto

conto degli importi scaduti e non saldati, dovuti dal Cliente o a favore del Cliente in relazione alle medesime Operazioni. A seconda delle condizioni di mercato, è possibile che la Banca non sia in grado di determinare in modo oggettivo il valore di sostituzione delle Operazioni, nel qual caso fisserà il valore di liquidazione, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto della buona fede. Il valore di liquidazione determina un importo unico di saldo delle obbligazioni, a carico del Cliente o della Banca. Tale importo di liquidazione deve essere corrisposto entro un giorno ferialo dalla notifica al Cliente. I diritti di compensazione della Banca sono in ogni caso riservati.

#### **ART. 37 – OPZIONI STILLHALTER**

Il Cliente che impartisce l'ordine alla Banca di emettere o far emettere da terzi delle opzioni su strumenti finanziari o altri titoli da lui detenuti in deposito presso la Banca o presso terzi sotto la direzione della Banca, oppure che conferisce un ampio mandato di gestione alla Banca che consente a quest'ultima di emettere opzioni Stillhalter, dichiara di accettare che i titoli interessati possano essere (i) trasferiti in un deposito bloccato presso la Banca o presso una centrale di deposito o un istituto bancario terzo e (ii) costituiti in pegno a favore dell'emittente delle opzioni Stillhalter allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti d'acquisto conferiti.

Fatte salve le sue commissioni e spese, la Banca accrediterà sul conto del Cliente gli importi che essa avrà percepito per l'emissione delle opzioni Stillhalter e, all'occorrenza, per la vendita dei titoli in caso d'esercizio delle opzioni, commisurati pro-rata alla partecipazione del Cliente nell'emissione delle opzioni.

Qualora la Banca disponga del potere di emettere opzioni Stillhalter in virtù di un ampio mandato di gestione conferito dal Cliente, quest'ultimo si impegna a fornire alla Banca, per iscritto e in tempo utile, ogni istruzione particolare, segnatamente sui titoli che egli intende escludere dall'emissione di opzioni Stillhalter.

#### **ART. 38 – RISCHI PARTICOLARI**

Le operazioni a termine, i prodotti derivati e i prodotti strutturati presentano un potenziale di rischio elevato e/o una struttura di rischi complessa.

**Il Cliente può essere esposto a un rischio di perdita teoricamente illimitato a seconda del tipo di operazione che effettua. Al Cliente può persino dover immettere dei fondi oltre l'importo iniziale dell'investimento. Questo scenario può verificarsi per esempio in caso di conclusione di operazioni a termine, di vendita di opzioni call senza copertura o di opzioni put.**

Per limitare il rischio di un andamento negativo del corso, il Cliente può impartire alla Banca un'istruzione di stop-loss, fissando in tal modo il prezzo al quale è emesso un ordine di vendita. Il Cliente comprende che gli ordini stop-loss sono ordini detti «best effort» e che, a seconda delle circostanze, non possono essere eseguiti al prezzo richiesto dal Cliente. Per altro, il Cliente comprende e accetta che la Banca non possa, a determinate condizioni, eseguire l'ordine nel momento in cui il prezzo è raggiunto, segnatamente qualora il mercato sia illiquido, in caso di guasto di un sistema elettronico e più in generale in caso di forza maggiore.

Inoltre, il Cliente può ugualmente incorrere in un rischio di liquidità, nel senso che la situazione del mercato interessato (squilibrio tra domanda e offerta) o motivi regolamentari o di politica economica (p. es. sospensione di attività da parte di un'autorità di vigilanza o sospensione delle attività a seguito di una decisione di politica monetaria) può/ possono impedire l'esecuzione degli ordini di acquisto, di vendita o stop-loss del Cliente.

Quando il Cliente conclude transazioni OTC, è esposto a rischi specifici derivanti dalle seguenti caratteristiche, proprie di tali mercati:

- › **Assenza di negoziabilità:** siccome le Operazioni OTC si concludono al di fuori di borse o piattaforme di negoziazione, non esiste un mercato per negoziare i relativi contratti; in linea di principio, questi ultimi possono essere liquidati prima della scadenza solo concludendo un'operazione inversa con la medesima controparte; inoltre, la cessione o il trasferimento a terzi della posizione del Cliente derivante dall'operazione richiede l'accordo di tutte le parti;
- › **Assenza di trasparenza dei prezzi:** poiché non vi sono piattaforme di negoziazione che fissano i prezzi, questi ultimi derivano dagli accordi conclusi tra le parti dell'operazione;
- › **Assenza d'intervento di una controparte centrale:** il Cliente sostiene un rischio di credito e un rischio d'insolvenza dell'emittente o della controparte;
- › **Meccanismi di liquidazione delle obbligazioni previsti nei contratti quadro che legano la Banca alle sue controparti** (accordi di «netting»): questi meccanismi comportano l'accelerazione dell'esigibilità e la compensazione dei diritti e degli obblighi della Banca e della controparte interessata nel caso in cui si verificano alcuni eventi (ad esempio in caso di fallimento di una delle parti): questi meccanismi possono portare a una liquidazione anticipata di alcune operazioni, in un momento sfavorevole per il Cliente.

**Il Cliente conferma di comprendere questi vari rischi e di accettarli.**

### **III. NORME COMPLEMENTARI APPLICABILI AI DEPOSITI**

#### **A. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 39 – DEPOSITI**

La Banca si impegna a custodire, contabilizzare e amministrare, in funzione della loro natura, i valori affidatili dal Cliente, con la stessa cura che riserva ai propri valori di natura equivalente.

La Banca può rifiutare, totalmente o parzialmente e senza indicazione dei motivi, i depositi che le sono proposti.

##### **ART. 40 – CUSTODIA**

La Banca conserva in luogo sicuro i titoli e gli altri oggetti a essa affidati in deposito.

Alla ricezione di cartevalori in deposito collettivo o in caso di deposito di certificati globali, la Banca li registra a credito di un conto titoli del Cliente. In caso di iscrizione di diritti valori nel registro principale, la Banca iscriverà i diritti corrispondenti a credito di un conto titoli del Cliente.

##### **ART. 41 – DIRITTI DI CUSTODIA**

I diritti di custodia sono addebitati al depositante, secondo la tariffa in vigore.

##### **ART. 42 – DURATA DEL DEPOSITO E RESTITUZIONE DEI VALORI**

Il deposito è costituito a tempo indeterminato. Esso non cessa con il decesso o il fallimento del Cliente, né per nessuna delle altre cause menzionate agli articoli 35 e 405 del Codice delle obbligazioni.

Il Cliente può esigere in qualsiasi momento la restituzione dei valori depositati, su riserva di eventuali convenzioni particolari o di disposizioni di legge imperative.

Per i titoli contabili, il Cliente può esigere in qualsiasi momento dalla Banca che essa gli rimetta o gli faccia rimettere delle cartevalori il cui numero e tipo corrispondono a quelli dei titoli iscritti sul suo conto, se le cartevalori corrispondenti sono custodite dalla Banca o da un corrispondente, oppure se il Cliente ha diritto all'emissione di cartevalori secondo gli statuti dell'emittente o le condizioni d'emissione. All'occorrenza, ogni diritto di pegno e di compensazione esistente su un titolo contabile a favore della Banca sarà automaticamente riportato sulle cartevalori in tal modo fornite.

Inoltre, a meno che gli statuti o le condizioni dell'emissione non dispongano diversamente, l'emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del Cliente, convertire i titoli depositati presso un depositario centrale o un altro intermediario sotto forma di carte valori in

deposito collettivo, di certificati globali o di diritti valori. La restituzione si effettua mediante trasferimento a un altro depositario.

A titolo eccezionale e rispettando i termini usuali, la restituzione può aver luogo mediante rimessa alla cassa, se la natura della cosa depositata e le norme ad essa applicabili non vi si oppongono. Le spese supplementari derivanti da tale modalità di restituzione sono a carico del Cliente.

#### **B. DISPOSIZIONI RELATIVE AI DEPOSITI APERTI E AI CONTI DI TITOLI**

##### **ART. 43 – VALORI AMMESSI**

Possono essere accettati e custoditi in deposito aperto tutti i tipi di valori che presentano, alla loro consegna, le qualità necessarie per la loro negoziabilità sul mercato svizzero, eventualmente, sul mercato del loro luogo di conservazione, quali carte valori di qualsiasi genere (azioni, obbligazioni, titoli ipotecari), diritti valori, titoli contabili, criptoattivi, metalli preziosi, investimenti sul mercato monetario e dei capitali, polizze assicurative, titoli di prova, altri valori e oggetti mobiliari.

##### **ART. 44 – DEPOSITI COLLETTIVI**

La Banca è autorizzata a collocare i valori depositati in deposito collettivo. I depositi collettivi sono conservati presso la Banca, presso i suoi corrispondenti oppure presso una centrale di deposito collettivo in Svizzera o all'estero. Se il deposito collettivo è ubicato in Svizzera, il Cliente possiede sul medesimo un diritto di comproprietà proporzionale al numero di valori che vi ha depositato. Se il deposito collettivo è situato all'estero, i valori sono assoggettati alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di deposito.

##### **ART. 45 – DETENZIONE DI TITOLI DA PARTE DELLA BANCA IN VIA FIDUCIARIA**

In assenza di istruzioni contrarie del Cliente, la Banca può detenere e far inscrivere i titoli del Cliente presso terzi (depositario centrale, banca sub-depositaria, tenentario di conto, registro, stanza di compensazione, intermediario-trader, ecc.) in Svizzera o all'estero, a nome della Banca (in quanto fiduciaria o *nominee*) oppure a nome di un terzo affiliato o meno (il «Terzo *Nominee*») che agisce per conto della Banca; i titoli sono registrati in ogni caso a spese e rischi esclusivi del Cliente. Il Terzo *Nominee* rende conto unicamente alla Banca e non assume nessuna responsabilità nei confronti del Cliente.

La Banca ha il diritto, in qualsiasi momento, di cambiare i Terzi *Nominee* incaricati della detenzione dei titoli senza doverne avvisare il Cliente.

Il Cliente accetta che (i) la Banca possa rivelare al Terzo *Nominee* l'identità del Cliente, quella dell'avente diritto economico e qualsiasi altra informazione relativa al conto del Cliente e (ii) che la Banca e/o il Terzo *Nominee* possano informare l'emittente dei titoli e/o i terzi che essi operano unicamente a titolo fiduciario e, se necessario, rivelare ai terzi interessati l'identità del Cliente, quella dell'avente diritto economico e altre informazioni relative al conto del Cliente.

**Il Cliente riconosce di essere stato informato dei rischi e dei costi legati alla detenzione collettiva di titoli in via fiduciaria da parte della Banca o del Terzo *Nominee*, tra cui in particolare:**

- (1) il rischio di non poter esercitare i diritti dei titoli individualmente,
- (2) il rischio di non poter beneficiare delle caratteristiche dell'investimento individuale (in particolare l'anzianità, l'*high water mark*, ecc.), con potenziali conseguenze soprattutto sulle spese di rimborso (*redemption fees*), nonché sull'allocazione delle spese e sugli onorari di gestione e di performance.

Il Cliente comprende e accetta gli svantaggi o le restrizioni legate alla detenzione collettiva di titoli in via fiduciaria rispetto all'esercizio dei diritti in via individuale.

Il Cliente si impegna, in conformità all'articolo 28 delle Condizioni generali, a indennizzare la Banca per qualsiasi danno che questa potrebbe subire a causa del suo intervento a titolo di fiduciario (*nominee*), ad esempio in caso di azioni revocatorie o per risarcimento danni avanzate contro la Banca in rapporto ai titoli detenuti per conto del Cliente.

#### **ART. 46 – RESPONSABILITÀ**

La Banca risponde unicamente della diligenza con la quale sceglie e istruisce i suoi corrispondenti in Svizzera o all'estero, che si tratti di depositi individuali o collettivi.

Se i valori sono depositati presso la Banca, questa potrà essere considerata responsabile di eventuali danni solo in caso di sua grave colpa.

#### **ART. 47 – AMMINISTRAZIONE**

Dalla costituzione del deposito, la Banca procede, anche in assenza di ordine esplicito del Cliente:

- › all'incasso o alla realizzazione al meglio delle cedole di interessi e dei dividendi maturati;
- › alla sorveglianza delle estrazioni, disdette, conversioni e ammortamenti di titoli, nonché all'incasso dei titoli rimborsabili, secondo gli elenchi di cui dispone, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità al riguardo;
- › al rinnovo dei fogli delle cedole e allo scambio dei certificati provvisori contro titoli definitivi.

Per quanto riguarda il deposito di valori non incorporati in un titolo o di valori incorporati per i quali la stampa del titolo è differita, la Banca è esplicitamente autorizzata a procedere per conto del Cliente agli atti amministrativi usuali, nonché a impartire all'emittente le istruzioni e a ottenere le indicazioni necessarie.

Su istruzione del Cliente, impartita per iscritto e in tempo utile, la Banca si fa inoltre carico dell'esercizio o della vendita di diritti preferenziali alla sottoscrizione di nuovi titoli. Se la Banca non ha ricevuto istruzioni dal Cliente in tempo utile, essa è in diritto, ma non ha l'obbligo, di vendere il diritto preferenziale al meglio, per conto del Cliente.

#### **ART. 48 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DELLE AZIONI IN DEPOSITO**

La Banca non può rappresentare il Cliente alle assemblee generali e, più in generale, non esercita i diritti legati ai titoli in deposito.

La Banca non trasmette inoltre al Cliente le informazioni che lo riguardano in qualità di detentore di titoli, quali le comunicazioni, le deleghe o le pubblicazioni concernenti le assemblee generali (*corporate action*), a meno che la Banca non vi sia tenuta in virtù di una legislazione svizzera o straniera.

#### **ART. 49 – VALUTAZIONE PORTAFOGLIO**

La valutazione da parte della Banca dei titoli e dei valori depositati dal Cliente è un'obbligazione di mezzi. La Banca effettua la valutazione sulla base dei corsi pubblicati dalle piattaforme di negoziazione, delle informazioni fornite dall'emittente e/o di altre fonti d'informazione bancarie abituali. **Le valutazioni sono indicate a mero titolo informativo e non vincolano la Banca.**

### **C. DISPOSIZIONI RELATIVE AI DEPOSITI SIGILLATI**

#### **ART. 50 – DEPOSITI SIGILLATI**

In via eccezionale, la Banca può accettare la custodia in deposito sigillato di documenti e altri oggetti di valore, in base a un contratto speciale che integra le presenti Norme complementari applicabili ai depositi.

#### **ART. 51 – ASSICURAZIONE TRASPORTI**

In assenza di istruzioni contrarie del Cliente, la Banca assicura a spese del predetto il trasporto di oggetti di valore da essa effettuato.

**Le presenti Condizioni generali e le Norme complementari annullano e sostituiscono le precedenti edizioni.**